

Giudice Sportivo Nazionale

Decisione n. 7/2017

II GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

AVV. VINCENZO DI SANZO

Esaminati gli atti, ed in particolare il referto arbitrale pervenuto alla Segreteria FISB in data 16/10/2017 in riferimento alla Coppa Italia Cad. Girone Unico M/F tenutosi nelle date del 14-15/10/2017 presso il Centro Bowling Casalecchio di Reno via Silvio Pellico , ha emesso la seguente decisione.

In particolare per l'utilizzo delle bocce con scheda errata l'ufficiale di gara ha squalificato le seguenti squadre:

A.S. N. M. -S. D., scheda bocce 2 codici errati- M. G.- scheda bocce errata, 5 bocce dichiarate anziché 6.

B.C. S. V.- J. M., se ne è andato dalla manifestazione durante il ripescaggio, di conseguenza l'esclusione della squadra.

B.C. K.- C. M., scheda bocce con un codice errato.

A.S.D. A. del K.- A. S., scheda bocce con un codice errato.

A.S. B.C. N.- M. N., scheda bocce con codice errato.

A.S.D. R. & B. S. R., scheda bocce con codice errato.

Tanto premesso

Il Giudice Sportivo Nazionale

RITENUTO

istruito il giudizio senza necessità di ulteriore istruttoria per il carattere documentale della vicenda, esaminato il verbale allegato al referto arbitrale pervenuto alla Segreteria FISB in data 16/10/2017 , considerato la rituale comunicazione pervenuta nei termini di legge a questo Organo di Giustizia, rientrante per materia nella propria competenza ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Giustizia e Disciplina, adotta la seguente, con contestuali motivi

DECISIONE

Si esamina la posizione dei seguenti atleti:

S. D. , M. G. , C. M. , A. S. , M. N. e S. R. che hanno utilizzato bocce con schede errate, e la posizione di J. M. che ha abbandonato la manifestazione in sede di ripescaggio.

Giudice Sportivo Nazionale

Inoltre l'atleta G. M. ha dichiarato un numero errato di bocce, 5 anziché 6.

E' pacifico e incontestato che, a seguito del controllo delle bocce l'ufficiale di gara R. T. ha riscontrato la irregolarità delle bocce in questione per i codici errati, come pure è pacifico che J. M. abbia abbandonato la manifestazione durante il ripescaggio, e G. M. abbia dichiarato un numero diverso di bocce, 5 anziché 6.

Con conseguente squalifiche, sia degli atleti che delle rispettive squadre.

Va, in conseguenza, comminata la sanzione a carico dei seguenti atleti, e delle loro rispettive squadre,

S. D., C. M., A. S., M. N., e S. R.,

della ammonizione ex art. 18 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina per avere violato l'art. 6 del Regolamento tecnico sportivo sez. Norme Generali per avere impropriamente utilizzato un attrezzo non regolare alla gara.

E' pacifico, per espresso dettato del citato art. 6, che il giocatore è responsabile delle proprie attrezzature e potrà evitare ulteriori sanzioni e/o deferimenti, solo nel caso in cui abbia la certificazione della regolarità delle bocce debitamente compilata e firmata da un tecnico iscritto all'Albo.

All'atleta J. M. va comminata la medesima sanzione dell'ammonizione ex art. 18 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina per avere abbandonato impropriamente la manifestazione durante il ripescaggio.

Inoltre all'atleta M. G. va comminata la sanzione dell'ammonizione con diffida ex art. 18 lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina per avere utilizzato un attrezzo non regolare alla gara e per avere impropriamente dichiarato 5 bocce anziché 6.

P.Q.M.

Dichiara gli atleti, S. D., M. G., J. M., C. M., A. S., M. N. e S. R., nonché le loro rispettive squadre, responsabili delle violazioni loro rispettivamente contestate e li sanziona con l'ammonizione ex art. 18 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Dichiara l'atleta M. G. delle violazioni a lui contestate e lo sanziona con l'ammonizione con diffida ex art. 18 lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma 30 Ottobre 2017

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Vincenzo Di Sanzo

Avv. Vincenzo Di Sanzo